

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/04/2017, n. 117, recante "Codice del terzo settore", è costituita, con modifiche statutarie di adeguamento al citato D.Lgs 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "NF2 PROJECT "(non più dunque "LEGA PER LA NEUROFIBROMATOSI 2 – ONLUS" come da atto costitutivo dell'11 aprile 2013 repertorio n. 128524, redatto dal notaio dr.ssa Ernestina Annunziata in Roma).

L'Associazione, pertanto, si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione assume, di conseguenza, dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la qualifica e l'acronimo "APS" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Alla stessa si aggiungerà la qualifica di Ente del Terzo Settore, acronimo "ETS", per cui la nuova denominazione, successivamente alla avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, diventa "NF2 PROJECT - APS - ETS". Fino a tale data di iscrizione l'Associazione continuerà ad operare utilizzando la precedente denominazione "Lega per la neurofibromatosi 2" e la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (acronimo ONLUS).

3. L'associazione ha Sede legale in via Suor Celestina Donati, n 31/B, 00167 Roma.

4. L'eventuale trasferimento della Sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero, ovvero organismi regionali di rappresentanza, disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - SCOPO

1. L'Associazione intende operare per la tutela delle persone affette da malattie rare con tumori rari e multipli al sistema nervoso, Neurofibromatosi 2, Schwannomatosi e patologie affini, quali la meningiomatosi e l'ependimomatosi, per il supporto di familiari e affini.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali (lett. a art. 5 del D.Lgs n.117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b art. 5 del D.Lgs n.117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie (lett. c art. 5 del D. Lgs n. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale. (lett. h art. 5 del D. Lgs n.117/ 2017).

Nell'ambito di tali settori di attività l'Associazione si propone di:

- a. Promuovere e divulgare le conoscenze sulla Neurofibromatosi 2, quale malattia altamente disabilitante, con tumori dal comportamento incerto, presso tutti gli ambiti sanitari, sociosanitari e sociali.
- b. Promuovere e divulgare le conoscenze sulla Schwannomatosi e sulle altre malattie caratterizzate da tumori rari e multipli del sistema nervoso presso tutti gli ambiti sanitari, sociosanitari e sociali.
- c. Promuovere attività di aggiornamento per i professionisti sanitari, ai fini di contribuire ad aumentare il livello di conoscenza di tali malattie, gravate dalla situazione attuale di sottodiagnosi e sottostima con conseguente difficoltà nella gestione clinica da parte della comunità medica italiana e con l'ulteriore problematica, per la Neurofibromatosi 2, dell'errata connessione con la Neurofibromatosi 1, senza averne né legami eziopatogenetici, né clinici, né tantomeno prognostici.
- d. Promuovere la disseminazione in campo medico di protocolli per la diagnosi e il follow up secondo le linee guida elaborate dai Centri medici internazionali di massima expertise, per migliorare la gestione clinica della Neurofibromatosi 2, della Schwannomatosi e delle malattie affini in Italia.
- e. Promuovere in Italia la creazione di centri ospedalieri per i tumori rari del sistema nervoso con altissima expertise, per una gestione adeguata alla gravità dei singoli casi, sull'esempio di quanto realizzato in altri paesi europei, ai fini di ridurre significativamente la morbilità, lo scadere della qualità di vita ed il rischio di mortalità.
- f. Promuovere lo sviluppo di una rete di centri multidisciplinari con altissima expertise, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 24/2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia con D. Lgs 38/2014.
- g. Favorire lo sviluppo di un registro specifico di malattia, fondamentale ai fini della corretta conoscenza epidemiologica e della possibilità di reclutamento per i pazienti in trials clinici.
- h. Raccogliere fondi da devolvere alla Ricerca scientifica o alle sue applicazioni cliniche, identificando e finanziando progetti di ricerca in tutto il mondo.
- i. Accogliere le famiglie che hanno ricevuto la diagnosi di malattia con tumori rari multipli del sistema nervoso, orientando verso le strutture sanitarie più adeguate ai loro bisogni e sostenendole nell'ambito sociale attraverso l'organizzazione di riunioni ed eventi di socializzazione.
- j. Diffondere informazioni scientifiche o comunque attinenti alla Neurofibromatosi 2 e Schwannomatosi, al fine di migliorare la conoscenza del ruolo dei pazienti stessi e dei loro familiari nel percorso assistenziale, favorire la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel miglioramento della qualità di vita, sostenere la fiducia nella ricerca di future terapie innovative, presumibilmente di tipo genico.
- k. Sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni omologhe per le patologie, attive nei Paesi esteri, promuovendo ed incoraggiando azioni comuni per le citate patologie.
- l. Stimolare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti e delle Istituzioni alla soluzione e superamento delle gravi difficoltà di ordine sociale, sanitario, assistenziale delle suddette malattie.
- m. Costituire una fitta rete di volontariato tra privati e organismi presenti nel privato sociale al fine di sostenere e promuovere le attività dell'Associazione, aiutare i pazienti e i loro familiari.
- n. Ideare e realizzare progetti di formazione specifica per i pazienti, sostenere e/o realizzare direttamente o indirettamente iniziative per la loro qualificazione ed il loro inserimento professionale.
- o. Organizzare riunioni, convegni, congressi, corsi di studio, seminari e simili per divulgare i risultati delle ricerche scientifiche internazionali, concedendo contributi e borse di studio.
- p. Pubblicare opere scientifiche e divulgative attinenti alle suddette malattie, anche attraverso mezzi multimediali.
- q. Divulgare e promuovere i propri scopi attraverso ogni mezzo di comunicazione tradizionale e multimediale,

anche per raccogliere fondi ed acquisire sponsorizzazioni, sia pubbliche che private e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- costituire o acquisire imprese sociali, detenendo partecipazioni, anche maggioritarie o totalitarie, nelle stesse;
- accedere a programmi di finanziamento pubblico nazionali ed internazionali;
- acquistare e affittare proprietà di qualunque tipo per disporne secondo le esigenze.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento delle attività sopra indicate per l'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 5 - SOCI

All'Associazione possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle. Le organizzazioni pubbliche e/ o private possono associarsi e partecipare nella persona di un loro rappresentante.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente un suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione secondo quanto stabilito dal Regolamento interno per le modalità di adesione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

I soci possono essere:

1. **soci fondatori**: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo;
2. **soci operativi**: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
3. **soci onorari**: possono essere ammessi come soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti del terzo settore che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione; ai soci onorari spetta solo voto consultivo e non vincolante e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
4. **soci sostenitori o promotori**: possono essere ammessi come soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi associativi.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 8 - QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
- Decadenza: la decadenza del socio moroso può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (ove costituito);

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta dai soci dell'organizzazione;
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice –Presidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, entro il 30 aprile, o comunque entro il primo semestre dell'anno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Pre-

sidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. Tale comunicazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta (lettera, fax, pec, mail) al recapito risultante dal libro dei soci, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare;
5. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la Sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione o per motivi di urgenza;
9. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
10. Le riunioni delle Assemblea possono essere effettuate in audio/videoconferenza, o mediante altri mezzi di comunicazione e il relativo voto di espressione può essere espresso anche in via elettronica o telematica.
11. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

In particolare l'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) delineare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art.12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota di associazione annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima o in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza di voti dei presenti, di persona o per delega, salvo i casi previsti alle lettere i), dell'articolo 11 per i quali è prevista la maggioranza dei due terzi dei presenti e della lettera j) dell'articolo 11 per il quale è prevista la maggioranza dei tre quarti degli associati.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

E' ammessa la partecipazione in videoconferenza e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del consiglio direttivo, il Consiglio può continuare la normale attività a meno che non scenda sotto il minimo di tre membri. In tal caso o in altri casi di necessità contingenti ed indifferibili viene nominato il primo dei non eletti o si provvede a nuove elezioni. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Le funzioni di Segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona, con esclusione della rappresentanza legale.

Art. 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. E' possibile la presenza in via telematica tramite audio/videoconferenza o comunque con mezzi idonei a verificare l'identità dei partecipanti e il confronto ed il dialogo contemporaneo. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Le modalità di attuazione di tale tipo di consultazione possono essere disciplinate da specifico Regolamento interno.

Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere ed approvare i Regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) avere facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) determinare l'ammontare della quota associativa;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento della qualifica di associato onorario a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- j) istituire sedi operative, nominandone i relativi responsabili, con potere di revoca;
- k) nominare consulenti tecnico/scientifici.

Art. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza di presenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - c. per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
 - d. al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 - e. la carica di Presidente, come quella di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e di tutte le cariche elettive dell'Associazione, è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei compiti associativi da eseguirsi su produzione della relativa documentazione di spesa che sarà acquisita agli atti di rendicontazione dell'associazione.
 - f. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 - g. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi.
3. Al Segretario compete la cura del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
4. Al Tesoriere spetta la gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili negli appositi libri, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone il rendiconto

annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 18 - PRESIDENTE D'ONORE

Il Presidente d'Onore è un'onorificenza che viene conferita ad un Socio che si è particolarmente distinto nel conseguimento degli scopi sociali, nelle iniziative ed opere a favore delle persone disabili e che abbia contribuito fattivamente alla crescita e al prestigio dell'associazione. Trattandosi di carica onorifica, e non di Organo dell'Associazione, la stessa può essere conferita, a proprio insindacabile giudizio, dall'assemblea o dal consiglio direttivo. Il presidente d'Onore viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti, o dal consiglio direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. La carica viene conferita a vita salvo dimissioni. Il Presidente d'Onore partecipa alla vita dell'associazione collaborando con gli organi sociali e contribuendo, con la sua comprovata esperienza, alla crescita dell'associazione. Il Presidente d'Onore può partecipare alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con funzioni consultive.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 - COMITATI CON FUNZIONI TECNICHE

Per meglio sostenere le attività dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta del Direttivo o dell'Assemblea, potranno essere nominati alcuni comitati di supporto: Tecnico-Scientifico, Giuridico, Editoriale, Finanziario, Etico e Legale. La durata in carica dei membri è la stessa del Consiglio Direttivo. I suddetti comitati, ove costituiti, sono composti da almeno tre membri, aventi altissima competenza specifica nel settore. I comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. I comitati riferiscono al Consiglio Direttivo e a richiesta, all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento sostituire uno o più componenti dei comitati oppure integrarli. L'Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo, avvalersi della collaborazione di singoli consulenti tecnico/scientifici. In particolare nel campo strettamente sanitario è possibile, con delibera del Consiglio direttivo, la nomina di consulenti scientifici, con "expertise" riconosciuta a livello internazionale, per pareri specifici o richieste di collaborazione da utilizzare nel perseguimento dei fini dell'Associazione.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

libro degli associati; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, in qualità di legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 24 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n.117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art 25 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 26 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli artt. 13 e ss e 87 del D. Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 27 - FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. La fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 3/4 dei soci, sono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, con deliberazione assembleare approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, o alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.